



CITTA' DI ANZIO

ORDINANZA DEL SINDACO

N° 37 DEL 21/05/2026

OGGETTO: Ordinanza balneare stagione 2026

IL SINDACO

VISTI	gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 del Codice della Navigazione e gli att. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
VISTO	l'art.59 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977;
VISTO	l'art.77, comma 2°, della Legge Regionale Lazio n.14/99;
VISTA	la Legge Regionale n° 13/2007 modificata con la Legge Regionale 08/2015;
VISTE	le direttive in materia di disciplina ed uso delle spiagge e zone di mare destinate alla balneazione, emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti - con circolari nn. 10, 12, e 22 - serie 1 - titolo: Demanio Marittimo, datate, rispettivamente, 07-05-1994, 20-05-1994- e 10-04-1995;
VISTE	le direttive emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna - Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, con la circolare n. 120/Serie I/Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001;
VISTA	la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
VISTA	la legge 29 marzo 2001, n. 135 dal titolo "Riforma della legislazione nazionale del turismo";
VISTO	il D.P.R. 08-06-1982, n° 470 e successive modificazioni in attuazione della Direttiva CEE n° 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
VISTA	la Legge 28-03-1991 n° 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";
VISTO	il D.M. 27-02-1987, n° 171 relativo alla "Disciplina del Commercio Ambulante";
VISTA	la Legge 25-08-1991, n° 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";
VISTO	il D.lgs. 05-02-1997, n° 22, e s.m.i., relativo alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti;
VISTA	la deliberazione della Giunta Regionale n° 2816 del 25-05-1999, avente ad oggetto "sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, con finalità turistico ricreative";
VISTI	gli Artt. 7 e 7/Bis del Dlgs. 267 del 2000;
VISTO	l'art. 1164 del codice della navigazione - Inosservanza di norme sui beni pubblici - determinazione ed applicazione delle sanzioni amministrative;
VISTO	l'Art. 650 del Codice Penale;
VISTA	la Legge 296/2007;
VISTA	la DGR Lazio num. 543 del 18-11-2011;
VISTI	gli Artt. 8 e 9 del regolamento della Regione Lazio num. 11/2009;
VISTO	il regolamento della Regione Lazio num. 19 del 12-08-2016;
VISTA	l'Ordinanza del Sindaco num. 16/2019 – prot. gen. 24466/2019 e s.m.i.: "divieto di vendita e distribuzione di prodotti in contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili";
VISTA	l'Ordinanza del Sindaco num.17/2019 – prot. gen. 24481/2019 e s.m.i., "divieto di fumo sulle spiagge e nelle aree soggette a tutela naturalistica";
VISTA	La deliberazione del 16 aprile 2026, n. 224 " <i>Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2026</i> ".
VISTO	il Decreto-Legge del 24 marzo 2022, n. 24;
VISTO	il Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;
VISTO	del Decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, art. 6, comma 2, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025 n. 105;
VISTA	L'ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/2025 emanata dall'Ufficio Circondariale

VISTI

Marittimo Anzio;
l'art. 50, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l'art. 54, commi 4 e 6, del citato Testo Unico;

ORDINA

Per quanto richiamato in premessa

La stagione balneare per l'anno 2026 avrà inizio il 23 maggio 2026 e terminerà il 13 settembre 2026;

con le seguenti prescrizioni:

1. STAGIONE BALNEARE

- 1.1 La stagione balneare per l'anno 2026, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza della balneazione e con esclusivo riferimento al servizio di assistenza ai bagnanti, avrà inizio il 23 maggio 2026 e terminerà il 13 settembre 2026.
- 1.2 I concessionari sono obbligati ad esercitare le attività di stabilimento balneare dalla data del **01 giugno 2026** alla data del **13 settembre 2026** e dovranno garantire l'utilizzo e la funzionalità delle strutture concesse ed assicurare il servizio di assistenza ai bagnanti in conformità dell'Ordinanza di sicurezza balneare vigente emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, nel rispetto degli orari di cui al successivo art. 1.5;
- 1.3 Al di fuori del periodo della stagione balneare è consentita l'apertura delle attività secondarie a quella di stabilimento balneare e l'utilizzo della spiaggia ai soli fini elioterapici; in tal caso dovranno essere installati appositi cartelli di avviso, con la seguente dicitura ***“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO - STABILIMENTO BALNEARE APERTO SOLO PER ATTIVITA' DI ELIOTERAPIA*** (la cartellonistica dovrà essere in materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie - italiano – inglese – francese o spagnolo o tedesco --, ed una ulteriore lingua, eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone) - il concessionario resta responsabile di verificare la permanenza della cartellonistica ed il ripristino della stessa, in caso di necessità;
- 1.4 La prescrizione di cui al punto 1.3 vale anche per i concessionari qualora intendano esercitare l'attività di stabilimento balneare successivamente al 23 maggio 2026, fatto salvo l'obbligo di cui al punto 1.2;
- 1.5 Il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto, con congruo anticipo (*utilizzando unicamente il modello allegato alla presente*), all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Anzio e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, quali attività verranno esercitate al di fuori del periodo stabilito dalla presente ordinanza;
- 1.6 orari riservati alla balneazione:
 - a. dal 23 maggio al 31 maggio e dall' 7 settembre al 13 settembre: tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 17:00;
 - b. dal 1° giugno al 6 settembre: tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 19:00;

2 - ZONE DI MARE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

Si veda Ordinanza vigente dell'Autorità Marittima e relativo Regolamento Disciplinare del Diporto Nautico.

3 – OBBLIGO DI INFORMATIVA

A tutti i concessionari è fatto obbligo di esporre, presso gli ingressi ed in luoghi ben visibili, la presente Ordinanza balneare, il regolamento disciplinare il diporto nautico emesse dall'Autorità Marittima e l'Ordinanza Dirigenziale Disciplina gestionale del demanio marittimo e della stagione balneare 2026”, adottato dal Dirigente dell'Area 4 – Tecnica LL.PP. Patrimonio e

Demanio Marittimo, contenente ulteriori prescrizioni ed aspetti gestionali, tecnico-amministrativi e concessori di competenza dirigenziale.

4 - VIOLAZIONI

4.1 È fatto obbligo, a chiunque, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza;

4.2 Chiunque non osservi le disposizioni della presente Ordinanza è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 ad euro 3.098,00 ai sensi dell'art. 1164 del codice della navigazione.

5 - DISPOSIZIONI FINALI

5.1 La presente ordinanza regola l'utilizzo del demanio marittimo ai fini turistico ricreativi e limitatamente alle aree di competenza territoriale del Comune di Anzio, si intende efficace per tutto l'anno solare e resta valida fino ad eventuale successiva nuova disposizione e/o ordinanza;

5.2 È abrogata ogni precedente disposizione e/o ordinanza concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa.

5.3 La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio *online* sul sito istituzionale del Comune di Anzio (www.comune.anzio.roma.it) e presso l'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione stessa.

5.4 Il Comando di Polizia Locale, l'Autorità Marittima ed ogni altro organo di vigilanza sono incaricati di vigilare ed accertare l'esecuzione della presente Ordinanza.

5.5 La presente è impugnabile con ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dall'entrata in vigore.

DISPONE ALTRESÌ

la trasmissione del presente provvedimento a:

- Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
- Regione Lazio;
- Ufficio Circondariale Marittimo Anzio
- ASL Roma 6;
- Forze dell'Ordine e Forze di Polizia Locali;
- Vigili del Fuoco;

RENDE NOTO

che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Anzio.

INDIVIDUA

ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento il Dirigente dell'Area 4 Ing. Emanuele Burri

IL SINDACO
Dott. Aurelio LO FAZIO

IL SINDACO
Il Sindaco
Aurelio Lo Fazio / ArubaPEC S.p.A.